

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1288

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TERZI, ANDREOLI, ARMANI, BRIGANDÌ,
BRUGNETTINI, CARINI, CARNOVALI, COPERCINI, DELL'UOMO,
DOLAZZA, FANTE, FRIGERIO, GIBERTONI, MANARA, PAINI,
PERUZZOTTI, SCAGLIONI, SERENA e WILDE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1995

Modificazioni del comma 4, lettera *c-bis*), dell'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante misure urgenti in materia di dighe

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, presenta indubbiamente dei vantaggi in quanto si prefigge di realizzare la messa in sicurezza delle dighe.

Il provvedimento stabilisce una sanatoria per gli invasi, ma secondo dati disponibili sembra che la stragrande maggioranza di queste dighe, non soltanto non siano nelle condizioni minime di sicurezza, ma non siano state nemmeno censite totalmente.

Il decreto-legge in questione, tuttavia, presenta una notevole anomalia: infatti, gli invasi già realizzati o in corso di realizzazione alla data della sua entrata in vigore, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità dai progetti deliberati, per essere approvati in sanatoria degli uffici del Servizio nazionale dighe competenti per territorio devono obbligatoriamente essere sottoposti alla prova di stabilità che verrà ad integrare la relazione

geotecnica. Tale prova consiste nel raccogliere acqua, magari per alcune dighe per svariati anni, per poi procedere ad una prova di svuotamento istantaneo onde verificare la portata delle stesse in zona sismica. Tutto ciò è quanto meno insensato, poichè le prove strutturali di collaudo mediante svuotamento degli invasi implicano seri problemi di dispersione di risorse idriche, specialmente nelle aree di maggiore siccità del Paese.

Si ritiene quindi che tale prova non debba costituire un obbligo per l'approvazione in sanatoria, ma debba essere lasciata alla discrezionalità dell'esercente l'invaso, ovvero di colui che ha inoltrato la domanda di sanatoria, per evitare di disperdere acqua, penalizzando le zone siccitose.

È per questo motivo che si impone la modificazione della lettera *c-bis*) del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 507 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584 del 1994, nella parte in cui prevede le suddette modalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla lettera *c-bis*) del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: «anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio» sono sostituite dalle seguenti: «dove possibile, tenuto conto delle particolari esigenze per il riempimento dell'invaso, a seguito di rapido svuotamento del serbatoio».

